

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968

(176^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BERTONE**

e del Vice Presidente **MARTINELLI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato ex polverificio sito nel Comune stesso » (1533) (D'iniziativa dei deputati Bima ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Bertone), f.f. relatore	Pag. 3282, 3283, 3284
BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze	3283
GIGLIOTTI	3283
MARTINELLI	3283, 3284
PELIZZO	3283

« Modificazione dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: " Costituzione di un Fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione " » (2516) (D'iniziativa dei senatori Artom e Venturi) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Martinelli)	3287, 3288
BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze	3288

« Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " Condoni di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " » (2572) (D'iniziativa dei senatori Martinelli ed altri) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Martinelli)	Pag. 3294
BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze	3294
SALARI, relatore	3294

« Proroga dei benefici tributari riguardanti gli Istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (2624) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Martinelli)	3286, 3287
BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze	3287
SALERNI, relatore	3287

« Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativa alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)176^a SEDUTA (7 marzo 1968)

di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine» (2639) (D'iniziativa dei senatori Zanier ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Martinelli)	Pag. 3285,	3286
BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze		3286
FORTUNATI		3286
GIGLIOTTI		3286
PELIZZO		3285
TRABUCCHI, relatore		3285

« Norme per la sistemazione in ruolo di operai addetti alla custodia dei canali Cavour » (2779) (D'iniziativa dei deputati Ferraris ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Martinelli)	3292,	3293,	3294
BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze		3293,	3294
SALARI, relatore	3292,		3294
STEFANELLI			3293

« Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SV.I.MEZ » (2792) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Martinelli)	3295
LO GIUDICE, relatore	3295

« Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonché di alcuni prodotti dell'allevamento » (2843) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Martinelli), relatore	3288,	3290
BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze		3290
BERTOLI		3289

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, Cuzari, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Conti e Maier, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Pelizzo e Giancane.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Bensi e Valsecchi e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bima ed altri: « Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato ex polverificio sito nel Comune stesso » (1533) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, f. f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bima, Baldi, Gasco e Sarti: « Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato ex polverificio sito nel Comune stesso », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Data l'assenza del relatore senatore Conti, impedito, per ragioni di salute, a poter ancora per qualche tempo prendere parte ai lavori della Commissione, se non si fanno osservazioni farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Il disegno di legge n. 1533 è pervenuto a noi dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati; esso ha per oggetto: « Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato ex polverificio sito nel Comune stesso »; la relazione che l'accompagna è non solo pienamente esauriente, ma, vorrei dire, mette un'altra volta in evidenza in quale incuria, forse senza colpa di nessuno, rimangano non pochi beni demaniali.

Si illustra nella relazione come sia sorto a Fossano il polverificio, quali sacrifici il Comune sostenne nel 1857; si soggiunge poichè verso il 1890, costruito a Fontana di Liri un altro polverificio, quello esistente a Fossano fu praticamente abbandonato, salvo parziali e temporanee occupazioni di autorità più o

meno militari. Da allora iniziò l'azione del comune di Fossano per riuscire ad entrare nel possesso del compendio, e, in definitiva, se noi oggi, dopo che la Camera ha approvato il provvedimento di vendita, non dessimo il nostro consenso a questo disegno di legge, il comune di Fossano resterebbe ancora in attesa di potere utilizzare l'immobile e la vasta area che esso occupa.

In merito al valore che è stato attribuito a tale complesso di beni e che deve essere corrisposto dall'amministrazione comunale di Fossano, nel disegno di legge a noi pervenuto, l'articolo 2 stabilisce la cifra di lire 400.000.000, fissata dalla Camera, mentre la proposta di legge parlava di lire 243.000.000 da pagare in dieci rate annuali con interessi legali a scalare. Quest'ultima cifra teneva conto sia della spesa che a suo tempo aveva sostenuto l'amministrazione comunale, sia di altre considerazioni sulle quali però non mi dilungo, dato che la Camera ha stabilito la cifra di lire 400.000.000 che, se vogliamo essere pratici, non possiamo modificare, perchè in tal caso, dovendo il disegno di legge ritornare alla Camera, rischierebbe di essere rinviato alla prossima legislatura.

Aggiungo che il parere espresso, però, nel 1966 e poi nel 1967 dalla Commissione difesa non era un parere favorevole per due ordini di considerazioni: 1) di rivedere tutta la materia relativa alle caserme; e questo era un desiderio che poteva essere legittimo, ma non più alla fine della legislatura; 2) di portare il ricavato della vendita in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, criterio al quale la Commissione difesa è di parer contrario.

Per queste considerazioni io penso che la Commissione potrebbe accogliere la mia proposta di approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera.

G I G L I O T T I . Noi, in questa situazione, cioè agli sgoccioli della legislatura, non possiamo non dare voto favorevole al disegno di legge perchè, se lo modificassimo, correremmo il rischio di insabbiarlo definitivamente. Però sull'articolo 4 dobbiamo fare

espressa riserva, cioè che, pur votando l'intero disegno di legge, l'articolo 4 non lo possiamo approvare.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore*. Ma non votando l'articolo 4 il disegno di legge torna alla Camera.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche se il gruppo comunista vota contro, il disegno di legge passa.

M A R T I N E L L I . Ma io mi associo alla riserva, anche se lo faccio soltanto in via teorica, per evitare che il provvedimento non venga approvato, dato che, in caso di variazione del testo, la Camera non avrebbe più il tempo di riprenderlo in esame.

G I G L I O T T I . È una questione che abbiamo sollevato diverse volte: il ricavato della vendita deve essere destinato al Tesoro, non alla Difesa. Quindi noi approviamo il disegno di legge perchè una modifica rende quasi impossibile la sua attuazione, ma votiamo contro l'articolo 4.

P E L I Z Z O . La ragione che spinge l'Amministrazione militare a vendere questi immobili che non servono più per le forze armate è appunto quella di destinare il ricavato al riammodernamento e al miglioramento di altri immobili di proprietà della Amministrazione stessa.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore*. Il disegno di legge fu concretato dai proponenti d'accordo col Ministero della difesa. Questo risulta da tutte le relazioni che sono state fatte davanti alla Camera. Il prezzo fu elevato da lire 243.600.000 a lire 400.000.000 precisamente per aderire alle richieste del Ministero della difesa, il quale chiedeva nello stesso tempo che questa somma fosse ad esso devoluta, e non più al Tesoro. I proponenti hanno aderito, e su questa base si predispose il disegno di legge che ebbe il consenso di tutti. La Camera lo ha approvato.

Ciò che è avvenuto dopo l'approvazione della Camera rappresenta per me non solo una cosa nuovissima, ma poco rispettosa dei diritti e della dignità del Parlamento, perchè questo edificio era inutilizzato da tempo immemorabile. Dopo quattro mesi dall'approvazione della Camera il Comando dei carabinieri ha occupato lo stabile, dimodochè il Senato si trova a dover discutere in una posizione di fatto e di diritto diversa da quella che era stata prospettata alla Camera; e questa mi pare sia una cosa da non approvarsi.

La questione dell'« invasione » da parte dell'Arma dei carabinieri non rappresenta un fatto di eccessiva importanza, perchè avvenuta durante la mora della approvazione da parte del Senato. Tolto questo ostacolo altri non ve ne sono, perchè, ripeto, il disegno di legge fu concordato con il Ministero della difesa, ed evidentemente anche il Ministero della difesa ha aderito a che la somma ricavata dalla vendita dell'immobile, in via eccezionale, fosse destinata a detta Amministrazione anzichè a quella del Tesoro; anzi solo a questa condizione il Ministero della difesa ha aderito. Alla Camera, ripeto, non ci furono opposizioni.

MARTINELLI. A proposito delle considerazioni fatte dal senatore Pelizzo, mi permetto di far presente che colui che oggi è titolare del Ministero della difesa, quando era titolare del Ministero delle finanze ha pienamente condiviso il parere espresso da questa Commissione; vale a dire che occorreva tutelare un principio di carattere generale sull'unità del bilancio e che il ricavato delle alienazioni di qualsiasi bene, da parte di qualsiasi amministrazione doveva confluire al capitolo apposito dell'entrata. Qualora poi le varie Amministrazioni avessero avuto necessità di finanziamenti per l'ammodernamento ed altre esigenze del genere, essi avrebbero trovato la loro collocazione negli stanziamenti di spese dell'amministrazione particolare. Il sistema di vendere immobili « per tirare avanti » può andare benissimo in una famiglia, non può andare per una pubblica amministrazione; e questa Com-

missione ha tenuto, all'unanimità, a riaffermare questo principio più di una volta.

Ripeto che mi associo alle riserve fatte sull'articolo 4, delle quali mi accontento, tenuto conto delle altre ragioni che giustificano il provvedimento. Resti peraltro chiaro che se non ci trovassimo con un oramai ristrettissimo calendario di attività e con la realtà di un comune — quello di Fossano appunto — il quale aspira per fini sociali ad un bene praticamente abbandonato dal 1890, mi sarei affiancato al voto contrario sull'articolo 4.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'immobile militare denominato ex polverificio sito nel comune di Fossano è definitivamente dismesso e sclassificato dal Ministero della difesa.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile di cui all'articolo 1 della presente legge per il prezzo di lire 400.000.000.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto.

(È approvato).

Art. 4.

Il ricavato della vendita sarà portato in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della

difesa per essere destinato esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle Forze armate.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Zannier ed altri: « Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativa alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine » (2639)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Zannier, Bonacina, Tessitori, Pelizzo e Vallauri: « Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativa alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine del 31 maggio 1969 previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, concernente agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provin-

cia di Udine, e dalle successive disposizioni legislative che comunque facciano riferimento a detto termine, è prorogato a tutti gli effetti al 31 dicembre 1979.

T R A B U C C H I , relatore. Un po' prima della costituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia ci si accorse che si trattava di zona particolarmente depressa, fuori dello sviluppo generale della Nazione a causa della dislocazione e delle vicende belliche, situazione, questa, aggravata dalla nota crisi dei cantieri di Monfalcone e di Trieste. Di qui la necessità di intervenire con misure incentive, nel quadro delle quali fu riconosciuta la opportunità di una zona industriale situata tra le foci dei fiumi Aussa e Corno, praticamente ove è ubicata Torviscosa.

All'atto dell'approvazione della relativa legge, avvenuta nella persuasione che fosse indispensabile provocare uno sviluppo industriale nel Friuli-Venezia Giulia e soprattutto nella provincia di Udine, fu inserito, come beneficiario delle provvidenze, anche il territorio di Monfalcone, afflitto dalla crisi conseguente alla risistemazione dei cantieri navali.

I benefici della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, cesseranno nel 1969, senza che abbiano portato alla realizzazione di tutte le conseguenze previste. Pertanto, si ritiene necessario e opportuno prorogare per altri 10 anni l'efficacia della legge del 1961, dato che, sia pure con una certa fatica, sono cominciate effettivamente ad attuarsi delle iniziative industriali nelle zone di Monfalcone e dell'Aussa-Corno.

Proprio ieri la nostra Commissione ha riconosciuto l'opportunità della erogazione di un contributo straordinario per la zona portuale di Trieste. Per gli stessi motivi nonchè per l'esigenza di un equilibrio interterritoriale del Friuli-Venezia Giulia, s'impone oggi l'approvazione del disegno di legge in discussione.

P E L I Z Z O . Si tratta della proroga del termine delle agevolazioni tributarie previste dalla legge del 1961, che è necessario

sia disposta con un certo anticipo sulla scadenza, onde consentire l'avvio delle laboriose pratiche che attengono alle operazioni di installazione e sviluppo industriali.

Pertanto, anche a nome degli altri colleghi proponenti, chiedo l'approvazione del provvedimento, nella certezza che l'altro ramo del Parlamento farà altrettanto.

F O R T U N A T I . Mi rendo perfettamente conto dei motivi che hanno indotto i colleghi Zannier, Bonacina, Tessitori, Pelizzo e Vallauri a presentare la richiesta di proroga, sulla cui opportunità non ho eccezioni da sollevare. Peraltro, a me sembra che, in prospettiva, i problemi generali dello sviluppo economico della regione Friuli-Venezia Giulia non possano più essere considerati attraverso una forma di contraddizioni e di antagonismi tra Trieste e la restante parte del territorio, altrimenti ho l'impressione che i problemi esistenti, anziché risolversi, andranno via via acuendosi e che la stessa costituzione della provincia di Pordenone rischi di rompere l'unità economica della regione. Mi auguro che i dirigenti della Regione si rendano conto di questo problema di prospettiva e assecondino lo sforzo che il Parlamento compie prorogando le agevolazioni tributarie previste dalla legge del 1961. E mi auguro che nel Friuli-Venezia Giulia, non soltanto nel comprensorio di Torviscosa ma anche altrove, sorga e si sviluppi una attività industriale capace di marciare in relativa autonomia con lo sviluppo economico e sociale della regione.

G I G L I O T T I . Condividendo le osservazioni del senatore Fortunati, noi tutti del Gruppo comunista annunciamo il voto favorevole al disegno di legge. Mi auguro soltanto che la prossima legislatura concluda l'iter di quel provvedimento fermo oramai da tanto tempo presso la nostra Commissione, riguardante il riordinamento delle esenzioni e agevolazioni tributarie.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Nonostante alcune osservazioni negative degli uffici del Ministero sulla du-

rata della proroga e sul provvedimento di agevolazione in sè, ritengo che la situazione attuale giustifichi la proposta dei senatori Zannier, Bonacina, Tessitori, Pelizzo e Vallauri. Pertanto il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga dei benefici tributari riguardanti gli Istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (2624) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca adesso la discussione del disegno di legge: « Proroga dei benefici tributari riguardanti gli Istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei benefici tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorchè sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000.

S A L E R N I , *relatore*. L'articolo 147, primo comma, del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, accorda agevolazioni fiscali in materia di tasse di bollo e di registro a favore delle cooperative per case popolari ed economiche. Dette norme tributarie, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, furono rese applicabili per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1º gennaio 1936, anche agli Istituti autonomi delle case popolari. Tale termine fu successivamente prorogato fino al 31 dicembre 1967 con appositi provvedimenti di legge di cui l'ultimo è stata la legge 24 novembre 1961, n. 1283.

Invero, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 147 del testo unico hanno attinenza alle operazioni essenziali svolte da tali Istituti per il conseguimento dei loro fini istituzionali, e cioè: assunzione di mutui, acquisto di aree anche a titolo gratuito, contratti di appalto, assegnazioni degli alloggi costruiti sia in proprietà che in locazione; e si sostanziano nella esenzione dalla tassa di bollo e nella registrazione a tassa fissa degli atti relativi.

In concreto, i benefici di cui è questione risultano per gli Istituti autonomi delle case popolari più favorevoli di quelli previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive proroghe, che si riferiscono alle abitazioni non di lusso, da chiunque costruite. In particolare, poi, l'esenzione dalla tassa di bollo per detti Istituti deriva proprio dalla norma di cui all'articolo 147 citato. Poichè compito fondamentale degli Istituti autonomi delle case popolari è di provvedere alla costruzione di abitazioni per i ceti meno abbienti, è opportuno favorire ed incoraggiare l'attività di questi Istituti, accordando ampie agevolazioni tributarie anche al fine di ridurre i costi, che finiscono per gravare sui beneficiari degli alloggi.

È da sottolineare, infine, che tali Istituti costituiscono tuttora gli strumenti più efficaci per la realizzazione della politica governativa nel settore delle abitazioni economiche e popolari, nel quadro della programmazione economica nazionale.

Per tali motivi, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha proposto e raccomanda all'approvazione il disegno di legge in considerazione di evidenti motivi sociali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Artom e Venturi: « Modificazione dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: " Costituzione di un Fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione " » (2516)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Artom e Venturi: « Modificazione dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: " Costituzione di un Fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione " ».

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è ritornato a noi in sede deliberante in seguito al ritiro della richiesta di rimessione al Senato, a suo tempo presentata da un decimo dei componenti dell'Assemblea.

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

All'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma:

« A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla

presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale ».

Il senatore De Luca, relatore, ha già ampiamente riferito in merito e si era concluso ieri che sarebbe stato opportuno sentire il definitivo parere del Governo.

B E N S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonchè di alcuni prodotti dell'allevamento » (2843)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonchè di alcuni prodotti dell'allevamento ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge ha per fine, innanzi tutto, di introdurre nella legislazione italiana le norme stabilite dal regolamento comunitario n. 235/67, del 30 giugno 1967, per agevolare il consumo dello zucchero, la cui produzione, come è noto, è largamente superiore al consumo per uso alimentare dei paesi della Comunità economica europea, avviando una parte della produzione dello zucchero all'alimentazione del bestiame. Naturalmente, il consumo dello zucchero ai fini della zootecnia presuppone che tale prodotto non sia gravato, come avviene

attualmente in Italia per lo zucchero destinato all'alimentazione, da un'imposta di produzione, il cui onere tutti noi conosciamo.

E allora, la prima norma importante che il disegno di legge intende introdurre ai fini delle conseguenze fiscali, è contenuta nell'articolo 2, il quale stabilisce che: « Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api è esente dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrapposta di confine, a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

In questo modo io ho illustrato non solo il contenuto dell'articolo 2 ma anche quello dell'articolo 4.

Ma, proseguendo nell'esame del disegno di legge, noi rileviamo che, per quanto ha riferimento ai cereali e allo zucchero destinato ad uso zootecnico, si stabilisce anche una esenzione dall'imposta generale sull'entrata. Il criterio che sta alla base di questo provvedimento è quello di agevolare in Italia il costo ridotto dei mangimi, tenuto conto che, in seguito ad una certa politica riguardante la produzione dei cereali, taluni degli ingredienti dei mangimi, e in modo particolare il granoturco, hanno subito, in questa valutazione delle esigenze globali dell'agricoltura comunitaria, un aumento del prezzo in relazione alla media dei prezzi comunitari. Quindi, allo scopo di mettere sullo stesso piano gli allevatori nazionali e quelli degli altri Paesi della CEE, si dispone che vengano esonerati dalla imposta generale sull'entrata, come già previsto per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, anche gli introiti derivanti dagli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinato ad uso zootecnico. Si dispone anche che l'IGE non venga applicata ai mangimi integrati che contengano detti prodotti.

La relazione che accompagna il disegno di legge ha, poi, una parte molto curiosa: evidentemente tende a prevenire l'eccezione

che, in questo modo, si accordino agevolazioni eccessive a questo settore dell'economia. Lo scopo di questa parte della relazione scritta non è tanto quello di illuminare il Parlamento, quanto quello di dare, a coloro che negoziano a Bruxelles, il sostegno del consenso parlamentare. In essa, infatti, si legge: malgrado tutte queste agevolazioni per l'IGE, continuerebbe sempre a gravare sul costo dei prodotti della zootecnia l'onere che deriva dall'incidenza di tale imposta su tutti gli altri mangimi, vale a dire su quelli non integrati (panelli e farine di estrazione di semi oleosi, farine di origine animale, farine di erba medica disidratata, ecc.), sui preparati veterinari, sui fertilizzanti e così via.

Vi è poi da tener presente l'articolo 3. Il titolo del disegno di legge parla anche di modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti dell'allevamento, a cui è appunto dedicato l'articolo 3, nel quale si dice: « È approvata la tabella allegata alla presente legge con la quale vengono apportate modifiche alla tabella dei prodotti esportati ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata nonchè di quelli importati soggetti all'imposta di conguaglio, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni ». E la tabella comprende carni e frattaglie commestibili, volatili morti da cortile, fegati di volatili, altre carni e frattaglie, lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, latte e crema di latte, latte in polvere, uova di volatili e giallo d'uova, foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali. E l'articolo, allo scopo di mettere sullo stesso piano, come detto prima, gli allevatori nazionali e quelli degli altri Paesi della CEE, dispone che per tali prodotti venga concessa la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione ed istituita l'imposizione di conguaglio all'importazione in base all'aliquota del 3,30 per cento.

Ma a questo punto è necessario dare una risposta esauriente a un quesito: siccome si introducono esenzioni dall'imposta generale sull'entrata per lo zucchero e i cereali cosiddetti minori, destinati a mangimi, e tenuto conto che si istituiscono

anche dei diritti di conguaglio all'esportazione, quale può essere l'onere che viene ad incidere sul bilancio? A questo proposito devo far presente che nel campo della zootecnia noi siamo largamente tributari nei confronti dell'estero. Tenuto conto delle carni che vengono importate vive, delle carni che vengono importate macellate e dei cosiddetti prodotti che divengono carni per trasformazione, il nostro bilancio zootecnico ha superato largamente i 500 miliardi di deficit; più esattamente, nel 1967 siamo arrivati a circa 600 miliardi di lire. Quindi, tenuto conto che a tutt'oggi per lo zucchero non v'era una destinazione per mangime e che, dunque, non vi è nessuna sottrazione di imposta di fabbricazione che riguardi lo zucchero alimentare — per cui per questo settore non v'è da temere una riduzione di introiti fiscali — e che, per il resto, l'imposta di conguaglio sui prodotti importati certamente renderà, per l'ammontare del volume delle nostre importazioni, in misura notevolmente maggiore di quello che potrà essere l'esborso all'esportazione, io ritengo che la Commissione possa guardare con tranquillità anche alle conseguenze di carattere finanziario nascenti da questo provvedimento che non saranno negative.

Faccio per ultimo presente che il disegno di legge, se verrà approvato oggi dalla Commissione come io propongo, dovrà essere inviato con estrema urgenza — dato che è pervenuto a noi per il primo esame — alla Camera dei deputati per poter ottenere in tempo utile, cioè prima della fine della legislatura, anche l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, altrimenti non potrà entrare in vigore. È da rilevare che le norme contenute nel Regolamento unitario n. 235/67 sono già in vigore in tutti gli altri cinque paesi della CEE dal 1° luglio 1967 e vorrei dire che, anche in questo caso, noi dimostriamo che la nostra macchina legislativa è piuttosto affaticata e lenta.

Concludo quindi pregando i colleghi di voler approvare senza indugi il disegno di legge.

B E R T O L I . Noi abbiamo qualche preoccupazione per quanto riguarda questo

disegno di legge. Le agevolazioni fiscali dovrebbero servire ad incrementare la produzione zootecnica e probabilmente anche a ridurre il prezzo del consumo. Dato però il tipo di organizzazione del commercio dei prodotti in questione, abbiamo la preoccupazione che questi benefici invece di andare esclusivamente a favore dei produttori e dei consumatori, facendo cioè diminuire i costi della produzione e contribuendo di conseguenza a dare un incremento al consumo, possano andare invece a favore soltanto di determinati enti che organizzano il commercio di questi prodotti nel nostro Paese.

Ma malgrado questa preoccupazione, che ho voluto esprimere, noi del Gruppo comunista voteremo a favore del disegno di legge.

B E N S I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sulla questione dell'eccedenza dell'esportazione non c'è alcun timore: c'è un timore contrario, semmai.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo 1 della legge

24 dicembre 1949, n. 941, per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, è estesa agli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonché dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.

Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 2.

Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api è esente dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

(È approvato).

Prima di mettere in votazione l'articolo 3 del disegno di legge, do lettura della tabella allegata:

TABELLA

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota d'imposta	
		Restituzione sui prodotti esportati	Di conguaglio sui prodotti importati
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate	3,30	3,30
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati	3,30	3,30
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	3,30	3,30
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	3,30	3,30
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	3,30	3,30
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	3,30	3,30
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati	3,30	3,30
ex 04.02-A	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,3 per cento, latticello in polvere, senza aggiunta di zuccheri avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 per cento, destinati all'alimentazione del bestiame, esclusi quelli presentati in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 3 chilogrammi o meno	3,60	0
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati o zuccherati	3,30	3,30
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.)	3,50	3,50

Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero per le finanze

L'imposta di conguaglio si applica anche per i prodotti per i quali, all'importazione, non viene riscossa l'imposta generale sull'entrata, eccezion fatta per le carni della specie bovina domestica in quarti anteriori congelati (voce doganale ex 02.01-A-II, statistica 56) e in pezzi disossati congelati (voce doganale ex 02.01-A-II, statistica 58) importati per essere destinati alla trasformazione sotto controllo doganale.

Art. 3.

È approvata la tabella allegata alla presente legge con la quale vengono apportate modifiche alla tabella dei prodotti esportati ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata nonchè di quelli importati soggetti all'imposta di congruaggio, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Art. 4.

È abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, al punto in cui è previsto che lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione dello speciale alimento per le api è assoggettato al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nelle misure ridotte di lire 2.090 e di lire 2.005 al quintale a seconda che trattisi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella allegata, di cui ho dato lettura prima della votazione dell'articolo 3.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Ferraris ed altri: « Norme per la sistemazione in ruolo di operai addetti alla custodia dei canali Cavour » (2779) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge,

d'iniziativa dei deputati Ferraris, Curti Ivano e Mussa Ivaldi Vercelli: « Norme per la sistemazione in ruolo di operai addetti alla custodia dei canali Cavour », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SALARI, *relatore*. L'Amministrazione generale dei canali Cavour, per far fronte ai propri compiti di istituto, fu autorizzata a suo tempo a tenere assunti come salariati otto dipendenti. Di fronte alla esiguità di tale personale stavano però le incombenze alle quali l'Amministrazione doveva provvedere e che si dimostrarono sempre più impegnative, come è nella natura delle cose, specialmente in questo settore. Per far fronte a tali esigenze, l'Amministrazione fu costretta a ricorrere a degli espedienti, sotto forma di numerosi operai pagati nelle forme più strane (normalmente da parte delle imprese che si aggiudicano l'appalto della manutenzione ordinaria dei canali). Si arrivò così al 1961, allorchè con legge 5 marzo, n. 90, si provvide a sistemare lo stato giuridico degli operai. Senonchè soltanto otto operai, in regola dal punto di vista delle norme del 1961, poterono transitare nel ruolo fisso dello Stato, mentre tutti gli altri rimasero, scusatemi la espressione, come dei cani sciolti. La situazione di questo personale si dimostrò via via sempre più insostenibile e angosciata, dato che ad un certo punto, non potendosi fare altro, si arrivò alla decisione di licenziarli. Proprio per evitare il licenziamento, che d'altra parte avrebbe messo in crisi l'attività dei canali Cavour (trattandosi di personale che da molti anni esplicava la sua attività nei vari caselli, con una esperienza oramai collaudata e utile) con legge 19 giugno 1962, n. 959 — di cui fu promotore l'allora ministro Trabucchi — l'Amministrazione dei canali Cavour fu autorizzata ad assumere per 90 giorni dei prestatori d'opera, onde corrispondere alle esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti del servizio. Si trattò peraltro — lo si capisce benissimo — di un rimedio che

non si adattava assolutamente a una situazione permanente e stabile. Onde sanare definitivamente la situazione, furono presentate alla Camera dei deputati diverse proposte di legge, una degli onorevoli Amadei Giuseppe e Orlandi, un'altra dell'onorevole Preti, non ancora Ministro, un'altra dell'onorevole Francesco Turnaturi e un'altra ancora degli onorevoli Ferraris, Curti Ivano e Mussa Ivaldi Vercelli.

Dopo una brevissima discussione in sede referente, il ministro Bertinelli, rilevando delle disposizioni che a suo giudizio non potevano essere accettate dal Governo, chiese una sospensiva e, quindi presentò un testo unificato, che teneva conto della sostanza delle varie proposte di legge e dell'orientamento del Governo. La Commissione ritenne degno di approvazione, senza alcuna modifica, il testo unificato del ministro Bertinelli e ne chiese l'assegnazione in sede legislativa. Il 21 febbraio scorso il nuovo testo fu approvato e trasmesso al Senato. Esso persegue il solo scopo di consentire la sistemazione di personale che da tanti anni è trattato in maniera veramente poco umana, in quanto permanentemente sottoposto al pericolo di trovarsi in mezzo alla strada dopo aver acquisito una esperienza utile alla stessa Amministrazione dei canali Cavour.

Il disegno di legge non comporta alcun onere a carico dello Stato, perchè questi operai vengono assunti a mano a mano che si rendono disponibili i posti nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio. Mi pare, quindi, di poter proporre alla Commissione la approvazione di questo semplicissimo disegno di legge.

S T E F A N E L L I . Noi, anche perchè non c'è tempo per apportare modifiche al disegno di legge, dichiariamo il nostro voto favorevole. Soltanto vorremmo ricevere dal Governo l'assicurazione che la parola « lodevole » che si legge al terzo rigo dell'articolo 1, con riferimento al servizio, non significhi motivo di discriminazione. Secondo me,

questa parola non ha ragione di essere, anzi non ha senso, in quanto gli operai assunti prima del 1959, e che quindi lavorano da tanti anni, è evidente che prestano lodevole servizio, altrimenti sarebbero già stati licenziati dall'Amministrazione; tanto più che, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo 1, al collocamento previsto dal primo comma sarà provveduto man mano che si renderanno disponibili i posti nel ruolo indicato, dando la precedenza a chi ha svolto per maggior tempo le mansioni di custodia idraulica specificate.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Io sono d'accordo. Anzi, se la Commissione a questo proposito vuol presentare un ordine del giorno, io sono pronto ad accettarlo, in modo che ci sia una maggiore garanzia e resti sancito in forma più solenne che non ci dovranno essere discriminazioni. Comunque, questo è evidente. Nessuno pensa di fare discriminazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale, comunque assunto o denominato, che da data anteriore al 1° gennaio 1959 presti lodevole servizio di custodia idraulica presso i caselli demaniali delle reti dei Canali Cavour o dell'antico demanio, anche se per tali periodi di tempo sia stato retribuito da imprese aggiudicatari di lavori dei canali stessi, è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio con la qualifica di vice assistente idraulico.

Il personale anzidetto per essere collocato in ruolo dovrà possedere i requisiti prescritti per accedere agli impieghi civili dello

Stato, salvo il limite di età ed il titolo di studio.

Al collocamento previsto dal primo comma sarà provveduto man mano che si renderanno disponibili i posti nel suindicato ruolo, dando la precedenza a chi ha svolto per maggior tempo le mansioni sopra specificate.

(È approvato).

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati del ruolo ad esaurimento dei custodi idraulici demaniali, previsto dall'articolo 31 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sono collocati, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva del personale idraulico demaniale con la qualifica di vice assistente idraulico.

I suddetti impiegati prendono posto nel ruolo prima del personale indicato nell'articolo precedente.

(È approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Stefanelli il seguente ordine del giorno:

« La 5^a Commissione,

nell'approvare il disegno di legge numero 2779,

invita il Governo a dare integrale applicazione all'immissione nei ruoli senza discriminazioni di sorta ».

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accetto.

S A L A R I , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Martinelli, Pellegrino e Trabucchi: « Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " » (2572)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Martinelli, Pellegrino e Trabucchi: « Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " ».

Nell'ultima seduta in cui si è affrontato l'esame del disegno di legge, il Governo aveva chiesto un breve rinvio in quanto al momento sarebbe stato costretto ad assumere una posizione contraria al disegno di legge stesso, pur ritenendo che esso meritasse una diversa considerazione.

S A L A R I , *relatore*. Nella precedente seduta ho già fatto un'ampia relazione sul disegno di legge e quindi ritengo di poter essere esonerato dal ripeterla anche per non annoiare ancora i colleghi della Commissione sullo stesso argomento. Richiamandomi dunque alle argomentazioni già svolte, per le quali avevo espresso parere favorevole sul disegno di legge, sollecito l'approvazione del provvedimento, che risponde ad una esigenza, secondo me, obiettivamente fondata.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui torno a dare lettura:

Articolo unico.

All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, è aggiunto il seguente comma:

« Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica, senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ » (2792)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SV.I.MEZ. ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L O G I U D I C E , *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 21 maggio 1959, n. 396, assegnò all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SV.I.MEZ. — un contributo dello Stato di lire 25 milioni annui per il quinquennio 1958-62. Con legge 7 giugno 1964, n. 460, tale contributo venne prorogato per un altro quinquennio ed elevato a lire 50 milioni annui a partire dall'esercizio 1962-63.

Tali contributi sono stati concessi per incrementare le attività del « Centro per gli studi sullo sviluppo economico », costituito in seno all'Associazione nel 1958.

Tale Centro, oltre ad effettuare ricerche su particolari problemi interessanti il Mezzogiorno, provvede ad organizzare corsi di studio destinati a giovani provenienti dal Mezzogiorno ed a personale dei Paesi in via di sviluppo. All'inizio della sua attività, e durante un periodo di dieci anni, il Centro SV.I.MEZ. si avvale dei contributi della Fondazione Ford e della SV.I.MEZ. stessa, nonché di quello, sopra ricordato, dello Stato italiano.

Pertanto, allo scadere della legge 7 giugno 1964, n. 460, è stato predisposto il disegno di legge in esame che porta a lire 100 milioni il contributo dello Stato per l'anno 1968, e proroga, nella stessa misura annua, tale contributo per gli esercizi dal 1969 al 1972.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo concesso con la legge 21 maggio 1959, n. 396, a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SV.I.MEZ. — per l'incremento dell'attività del « Centro per gli studi sullo sviluppo economico » costituito nel suo seno, già prorogato con la legge 7 giugno 1964, n. 460, è elevato a lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1968 ed è prorogato, nella misura di lire 100.000.000 annui, per gli esercizi dal 1969 al 1972.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1968, mediante riduzione del fondo specia-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

176ª SEDUTA (7 marzo 1968)

le iscritto, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari